



Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge sulle banche dell'8 novembre 1934² è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2^{bis} cpv. 1 lett. a

¹ Sottostanno ai capi undicesimo, dodicesimo e dodicesimo *a* della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA in materia di fallimento:

- a. le società madri e le società holding intermedie di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario nonché le società veicolo di cui all'articolo 30b^{ter} e le società transitorie di cui all'articolo 30b^{quinquies} aventi sede in Svizzera;

Titolo prima dell'art. 3

Capo secondo: Disposizioni generali

Art. 3 Autorizzazione a esercitare l'attività

¹ La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA. Essa può farsi iscrivere nel registro di commercio soltanto dopo averla ottenuta.

² Ottiene l'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente legge e delle disposizioni di esecuzione.

¹ FF ...
² RS **952.0**

³ La banca deve comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività la banca deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

Art. 3a Campo di attività

¹ La banca deve descrivere esattamente in statuti, contratti di società e regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.

² L'organizzazione aziendale e le risorse finanziarie devono essere adeguate al campo di attività.

Art. 3b Organizzazione

¹ La banca deve designare organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra. In casi giustificati la FINMA può concedere deroghe.

² La banca deve delimitare le singole attribuzioni tra questi organi in modo che sia garantita una sorveglianza conforme della gestione.

³ La banca deve stabilire regole adeguate di conduzione dell'impresa e organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali.

⁴ Essa deve individuare, limitare e sorvegliare i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvedere a istituire efficaci controlli interni. In particolare, deve istituire un organo di revisione interno indipendente dalla gestione.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative all'organizzazione. A tal fine tiene conto segnatamente delle dimensioni e dei rischi delle banche. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione concernenti le esigenze relative all'organizzazione delle banche.

Art. 3c Garanzia

¹ La banca e le persone incaricate dell'amministrazione e gestione devono garantire un'attività irrepreensibile.

² Nelle banche con un'organizzazione complessa, devono garantire un'attività irrepreensibile anche le persone che detengono la direzione dei seguenti settori o delle seguenti funzioni:

- a. revisione interna;
- b. controllo dei rischi;
- c. rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'azienda (conformità alle norme);
- d. gestione operativa (operazioni);
- e. finanze;
- f. tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- g. unità operative importanti;
- h. altre funzioni centrali.

³ Le persone tenute a garantire un'attività irreprensibile secondo i capoversi 1 e 2 devono godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

⁴ Il Consiglio federale definisce:

- a. l'organizzazione complessa di cui al capoverso 2;
- b. le unità operative importanti di cui al capoverso 2 lettera g;
- c. le altre funzioni centrali di cui al capoverso 2 lettera h.

Art. 3d Attribuzione delle responsabilità in banche con un'organizzazione complessa

¹ Le banche con un'organizzazione complessa devono garantire che le responsabilità siano chiaramente definite e attribuite alle persone di cui all'articolo 3c capoversi 1 e 2. A tal fine devono disporre di una panoramica intesa a illustrare i settori e le funzioni, i compiti correlati e l'attribuzione di questi ultimi.

² Esse devono far firmare alle persone di cui all'articolo 3c capoversi 1 e 2 una dichiarazione in cui confermano di essere responsabili dell'adempimento dei compiti nel proprio settore o nella propria funzione.

³ Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della panoramica e della dichiarazione. La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.

Art. 3e Luogo della direzione

¹ La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera.

² Le persone incaricate della gestione della banca devono essere domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 3f Partecipazioni qualificate

¹ Le persone che detengono una partecipazione qualificata in una banca devono godere di buona reputazione e fornire la garanzia che il loro influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente.

² Per persona che detiene una partecipazione qualificata in una banca si intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possa influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca.

³ Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.

⁴ La banca deve annunciare alla FINMA appena ne ha conoscenza le persone che acquistano o alienano direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata o che raggiungono, superano o scendono al di sotto della soglia di cui al capoverso 3. Almeno una volta all'anno, essa deve presentare alla FINMA un rapporto su tutte le partecipazioni qualificate e sui relativi cambiamenti.

Art. 3g Attività all'estero

Una banca organizzata secondo il diritto svizzero deve informare la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale o una rappresentanza.

Art. 3h Capitale minimo

¹ La banca deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.

Art. 3i Banche cantionali

¹ Nelle banche cantionali, il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto.

² Può garantire integralmente o in parte gli impegni delle banche cantionali.

³ È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale.

Titolo dopo l'art. 3i

Capo secondo a: Disposizioni speciali per gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Art. 3j Condizioni di autorizzazione supplementari

¹ Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione della banca all'esistenza di una vigilanza consolidata adeguata da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

² Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se:

- a. almeno una è attiva come banca;
- b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e
- c. formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese sottoposte alla vigilanza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

³ È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 2 che opera prevalentemente nel settore bancario e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

Art. 3k Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati

¹ La FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi e sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario se esso:

- a. gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero; o
- b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

² Se autorità estere rivendicano contemporaneamente la vigilanza integrale o parziale sul gruppo finanziario o sul conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della vigilanza sui gruppi o sui conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

Art. 3l Complemento della vigilanza sul singolo istituto

¹ La FINMA esercita la vigilanza su un gruppo finanziario a titolo complementare rispetto alla vigilanza sulla singola banca del gruppo finanziario.

² La FINMA esercita la vigilanza su un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario a titolo complementare rispetto alla vigilanza sulla singola banca o sulla singola impresa di assicurazione del conglomerato finanziario e rispetto alla vigilanza sui gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di vigilanza competenti nel caso specifico.

³ Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative all'organizzazione dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario. Può prevedere segnatamente che le esigenze secondo gli articoli 3a–3e, 5b, 5c e 10b si applichino anche alle società madri e alle società holding intermedie di cui all'articolo 2^{bis} capoverso 1 lettera a. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione concernenti le esigenze relative all'organizzazione dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario.

Art. 3m Prescrizioni della FINMA

¹ La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità.

² Essa è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

Art. 3n Esigenze relative alla dotazione finanziaria e all'organizzazione di società del gruppo importanti

¹ Il Consiglio federale può stabilire esigenze relative alla dotazione finanziaria e all'organizzazione di società del gruppo importanti di cui all'articolo 2^{bis} capoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.

² A tal fine si basa sull'entità e sul tipo dei servizi importanti che le società del gruppo importanti devono fornire al gruppo in caso di risoluzione secondo gli articoli 28–32 o di fallimento.

Titolo dopo l'art. 3n

Capo secondo b: Disposizioni speciali per banche sotto dominio straniero e banche estere

Art. 3o Condizioni di autorizzazione supplementari

¹ La FINMA può altresì subordinare alle seguenti condizioni il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività a una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche il rilascio dell'autorizzazione a una banca straniera a esercitare l'attività in Svizzera attraverso una succursale o un rappresentante permanente:

- a. garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate o da parte dello Stato nel quale ha sede la banca estera, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;
- b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere.

² Se una banca di cui al capoverso 1 fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di vigilanza estere.

³ La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera degli affari e ai rapporti con l'estero.

⁴ Una banca è dominata da stranieri ai sensi del capoverso 1 se le loro partecipazioni qualificate, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto oppure se esercitano un'influenza dominante in altro modo.

⁵ Si considerano stranieri:

- a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
- b. le persone giuridiche o le società di persone che sono dominate dagli stranieri di cui alla lettera a o che hanno sede all'estero.

⁶ La banca deve comunicare alla FINMA se ha motivo di ritenere che si stia instaurando un dominio straniero o che le partecipazioni qualificate degli stranieri subiscano modifiche.

⁷ È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.

Art. 3p Autorizzazione completiva in caso di dominio straniero a posteriori

Le banche passate in dominio straniero a posteriori devono sollecitare un'autorizzazione suppletiva.

Art. 3q Trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le disposizioni secondo gli articoli 3o e 3p non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente oppure persone giuridiche e società di persone con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

² Le disposizioni secondo gli articoli 3o e 3p sono applicabili se la persona giuridica o la società di persone è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo oppure da persone giuridiche o società di persone con sede in uno Stato terzo.

Art. 3^{bis}-3^{quater}

Abrogati

Titolo prima dell'art. 4

Concerne soltanto il testo francese

Art. 4, rubrica e cpv. 3 e 3^{bis}

Fondi propri e liquidità

³ In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire le esigenze minime.

^{3^{bis}} La FINMA limita la durata degli allentamenti concessi alle banche di rilevanza sistemica. Pubblica la lista degli allentamenti concessi alle banche di rilevanza sistemica, che a loro volta informano il pubblico in merito agli effetti concreti.

Inserire gli art. 5a-5c prima del titolo del capo quarto

Art. 5a Differimento della pubblicazione e della comunicazione in caso di sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale

Una banca così come una società madre o una società holding intermedia di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario che detiene titoli di partecipazione o altri

strumenti finanziari quotati in borsa può, qualora necessiti o ottenga un sostegno alla liquidità da una banca centrale, differire la pubblicazione e la comunicazione previste dalle disposizioni sulle informazioni privilegiate finché ne garantisce la tutela del segreto. Qualora la tutela del segreto non sia più garantita, l'obbligo di pubblicazione e di comunicazione torna ad applicarsi.

Art. 5b Misure in caso di violazione dell'obbligo di diligenza

La banca deve sanzionare una violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'articolo 37*n* da parte di persone di cui all'articolo 3*c* capoversi 1 e 2 con misure concernenti le retribuzioni variabili o con provvedimenti disciplinari. Essa deve prevedere misure corrispondenti nelle direttive interne dell'azienda.

Art. 5c Sistema di retribuzione

¹ La banca deve disporre di un sistema di retribuzione strutturato in modo semplice e basato su criteri oggettivi. Deve redigere una documentazione descrittiva del sistema di retribuzione.

² Le retribuzioni devono essere coperte a lungo termine dai risultati economici della banca.

³ Le retribuzioni e i criteri determinanti per la loro assegnazione devono essere strutturati in funzione dei rischi e non devono comportare conflitti di interessi.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative ai sistemi di retribuzione. A tal fine tiene conto segnatamente delle dimensioni e dei rischi delle banche. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione concernenti le esigenze relative ai sistemi di retribuzione.

Art. 7 cpv. 2

² Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l'erogazione di aiuti statali.

Art. 9 cpv. 2 lett. a n. 2 e 3, d ed e

² Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

- a. disporre di fondi propri che, segnatamente:
 2. *Concerne soltanto il testo francese*
 3. le incitano a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare la loro capacità di risoluzione in Svizzera e all'estero,
- d. disporre di un piano di risoluzione che consenta una procedura di risoluzione secondo gli articoli 28–32 e, in particolare, che:

1. consenta un'attuazione immediata delle opzioni di risoluzione in modo da permettere, in caso di rischio d'insolvenza, di ridurre i rischi per la stabilità del sistema finanziario,
 2. permetta, a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo, di essere attuato immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica;
- e. disporre di un piano di stabilizzazione con misure immediatamente attuabili, in particolare a livello di liquidità e capitale, da permettere loro di stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi e di continuare la loro attività senza interventi da parte dello Stato.

Art. 10 cpv. 2, 2^{bis}, 3 nonché 4 lett. b e c

² La banca di rilevanza sistemica deve dimostrare di soddisfare le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere d ed e e provare di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza. Se la banca non adempie tali obblighi, la FINMA ordina le misure necessarie.

^{2^{bis}} Per ogni banca di rilevanza sistemica, la FINMA stabilisce una strategia di risoluzione specifica per la banca. La strategia di risoluzione definisce le opzioni di risoluzione che la banca deve elaborare nel piano di risoluzione di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.

³ *Abrogato*

⁴ Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

- b. i criteri di valutazione dell'adempimento degli obblighi di cui al capoverso 2;
- c. le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non vengano adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 2.

Inserire prima del titolo del capo sesto

Art. 10b Differimento parziale del versamento delle retribuzioni variabili e provvedimenti disciplinari

¹ Se corrispondono retribuzioni variabili a persone secondo l'articolo 3c capoversi 1 e 2 e a persone con una retribuzione complessiva elevata, le banche di rilevanza sistemica devono differirne parzialmente il versamento.

² Tali banche devono definire nelle direttive interne quali persone sono considerate persone con una retribuzione complessiva elevata.

³ Esse devono strutturare il loro sistema di retribuzione in modo tale che:

- a. l'importo da versare a titolo di retribuzione variabile differita sia collegato all'andamento futuro della performance e dei rischi;
- b. qualora siano violati il diritto vigente o le direttive interne dell'azienda:

1. possano negare del tutto o in parte il versamento delle retribuzioni variabili differite,
2. possano chiedere la restituzione integrale o parziale delle retribuzioni variabili già versate durante un determinato periodo,
3. rinuncino del tutto o in parte alla concessione di future retribuzioni variabili.

⁴ Le banche di rilevanza sistemica che non corrispondono retribuzioni variabili devono prevedere provvedimenti disciplinari per sanzionare la violazione del diritto vigente o delle direttive interne da parte delle persone di cui all'articolo 3c capoversi 1 e 2 e delle persone con una retribuzione complessiva elevata.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la quota delle retribuzioni variabili il cui versamento deve essere differito;
- b. la durata del differimento e il versamento delle retribuzioni differite durante tale periodo;
- c. il periodo durante il quale è possibile chiedere la restituzione di retribuzioni variabili;
- d. i criteri per determinare le retribuzioni complessive elevate.

Titolo prima dell'art. 17

Capo ottavo: Costituzione e realizzazione di garanzie in relazione con un sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale

Art. 17 Trasferimento agevolato di crediti e costituzione di altre garanzie

¹ Il trasferimento di crediti derivanti da un contratto di crediti (crediti) disciplinato dal diritto svizzero, compresi tutti i privilegi e i diritti accessori nonché tutte le garanzie non accessorie connessi a tali crediti, effettuato da banche in favore della Banca nazionale e la costituzione di altre garanzie su tali crediti in favore della Banca nazionale per garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale sono ammissibili, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore del credito.

² I divieti di cessione contenuti negli accordi tra la banca e il debitore che limitano il trasferimento di crediti o la costituzione di garanzie di cui al capoverso 1 sono nulli per i trasferimenti e le costituzioni di cui al capoverso 1.

³ Ai fini della predisposizione di cartelle ipotecarie a titolo di garanzie per il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale, il trasferimento di cartelle ipotecarie da parte di banche a un ente di custodia centrale designato dalla Banca nazionale o a un creditore fiduciario di cartelle ipotecarie è ammissibile, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore delle cartelle ipotecarie.

Art. 17a Realizzazione di garanzie

¹ I crediti utilizzati a titolo di garanzie per il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale secondo l'articolo 17 capoverso 1, compresi i privilegi e i diritti accessori nonché le garanzie non accessorie connessi a tali crediti, possono essere trasferiti a terzi dalla Banca nazionale ai fini della loro realizzazione, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore.

² I divieti di cessione contenuti negli accordi tra la banca e il debitore che limitano la realizzazione di crediti o garanzie da parte della Banca nazionale secondo il capoverso 1 sono nulli per la realizzazione di cui al capoverso 1.

Art. 17b Trasferimento di crediti e costituzione di altre garanzie in relazione con una società veicolo

¹ Il trasferimento di crediti disciplinati dal diritto svizzero, compresi tutti i privilegi e i diritti accessori nonché tutte le garanzie non accessorie connessi a tali crediti, effettuato da una banca a una società veicolo costituita a tale scopo e la costituzione di altre garanzie su tali crediti in favore di una società veicolo costituita a tale scopo per garantire i titoli di credito emessi da tale banca o società veicolo sono ammissibili, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore del credito, a condizione che questi titoli di credito siano utilizzati dalla banca esclusivamente al fine di garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale.

² I divieti di cessione contenuti negli accordi tra la banca e il debitore che limitano il trasferimento di crediti o la costituzione di garanzie di cui al capoverso 1 sono nulli per i trasferimenti e le costituzioni di cui al capoverso 1.

Art. 17c Obblighi di informazione della banca

¹ La banca è tenuta a trasmettere alla Banca nazionale le informazioni concernenti i crediti di cui agli articoli 17 e 17b e a mettere a sua disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi i contratti di credito.

² L'obbligo di informazione prevale sugli obblighi contrattuali o legali di tutelare il segreto.

³ Alla conclusione del contratto, la banca deve informare il debitore in maniera adeguata sul contenuto e sul significato del presente capo, segnatamente sulla possibilità di trasferire crediti secondo l'articolo 17 o di costituire garanzie secondo l'articolo 17b senza il consenso del debitore.

Art. 17d Trattamento e comunicazione di dati personali e dati concernenti persone giuridiche

¹ La Banca nazionale e i terzi cui si fa ricorso per l'esecuzione del presente capo e della realizzazione di garanzie di cui all'articolo 17a possono trattare e comunicarsi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche nonché altre informazioni, se ciò è necessario ai fini della gestione, della sorveglianza e dell'esecuzione nonché ai fini

della realizzazione delle operazioni di credito e dei diritti e delle garanzie ad esse associati secondo il presente capo.

² Gli obblighi contrattuali o legali di tutelare il segreto non ostano alla comunicazione dei dati e delle informazioni secondo il capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 18

Capo nono: Vigilanza

Art. 19 Misure volte a garantire un'organizzazione adeguata

¹ Se constata che una banca viola le disposizioni legali in materia di vigilanza o rischia di violarle nel prossimo futuro, la FINMA può ordinare misure al fine di garantirne un'organizzazione adeguata. Può in particolare:

- a. ordinare adeguamenti dell'organizzazione della banca;
- b. assoggettare la banca alle esigenze secondo gli articoli 3c capoverso 2 e 3d;
- c. ordinare che la direzione dei settori e delle funzioni di cui all'articolo 3c capoverso 2 sia esercitata da persone diverse;
- d. ordinare che la banca designi altre funzioni centrali di cui all'articolo 3c capoverso 2 lettera h e adegui le responsabilità attribuite a tali funzioni;
- e. ordinare adeguamenti della struttura o dell'applicazione del sistema di retribuzione;
- f. ordinare la limitazione dell'attività operativa della banca.

² Il capoverso 1 si applica anche alla vigilanza su gruppi finanziari e conglomerati finanziari.

Titolo prima dell'art. 23

Abrogato

Art. 23 Verifiche dirette

La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari.

Titolo prima dell'art. 24

Capo decimo: Misure di intervento precoce

Art. 24

¹ Se constata che la situazione economica di una banca subisce un peggioramento considerevole per quanto riguarda i fondi propri o la liquidità, che potrebbe subire un peggioramento considerevole nel prossimo futuro o che gli interessi dei clienti siano

in altro modo minacciati, la FINMA ordina misure di intervento precoce. Può in particolare:

- a. ordinare le misure volte a garantire un'organizzazione adeguata previste dall'articolo 19;
- b. ordinare la limitazione del campo di attività della banca;
- c. vietare alla banca di procedere a distribuzioni, segnatamente sotto forma di dividendi, riacquisti di azioni o interessi su strumenti di fondi propri di base supplementari;
- d. ordinare il rafforzamento della dotazione di fondi propri;
- e. ordinare il rafforzamento della dotazione di liquidità;
- f. ordinare l'attuazione di misure previste nel piano di stabilizzazione;
- g. ordinare la convocazione di un'assemblea generale straordinaria;
- h. ordinare il cambiamento della società di audit secondo la presente legge o dell'ufficio di revisione secondo il CO;
- i. privare gli organi della facoltà di rappresentanza, revocarli o istituire organi.

² Se la pubblicazione e la comunicazione di informazioni confidenziali suscettibili di influenzare i corsi, connesse con le misure di cui al capoverso 1, rischiano di pregiudicare lo scopo di tali misure, la FINMA può ordinare che la pubblicazione e la comunicazione di tali informazioni conformemente alle disposizioni sulle informazioni privilegiate siano differite. La banca deve garantire la tutela del segreto di tali informazioni. Qualora la tutela del segreto non sia più garantita, l'obbligo di pubblicazione e di comunicazione torna ad applicarsi.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche alla vigilanza su gruppi finanziari e conglomerati finanziari.

Art. 25, rubrica nonché cpv. 1 lett. b e 2

Condizioni e misure in caso di rischio d'insolvenza

¹ Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare:

- b. una procedura di risoluzione conformemente agli articoli 28–32;

² Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a una risoluzione o a un fallimento.

Art. 26 cpv. 1 e 2

¹ La FINMA può ordinare misure di protezione; in particolare può:

- a. ordinare le misure di intervento precoce di cui all'articolo 24 capoverso 1;

- b. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;
- c. chiudere la banca;
- d. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

² L'articolo 24 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 28 Opzioni e procedura di risoluzione

¹ La FINMA può avviare una procedura di risoluzione se vi sono buone prospettive:

- a. di ristrutturazione e continuazione dell'attività della banca;
- b. di continuazione di singoli servizi bancari; o
- c. di un'uscita ordinata dal mercato.

² La FINMA emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risoluzione.

³ Può designare un incaricato della risoluzione.

⁴ Può disciplinare i dettagli della procedura di risoluzione.

Art. 28a Obiettivi della risoluzione

La concezione e l'esecuzione della risoluzione devono essere conformi a uno o più obiettivi seguenti:

- a. evitare effetti negativi sulla stabilità del sistema finanziario;
- b. garantire la continuazione senza interruzione di servizi bancari, in particolare di funzioni di rilevanza sistemica;
- c. salvaguardare i fondi delle autorità pubbliche;
- d. tutelare i depositi di capitali e i beni dei clienti.

Art. 28b Decisione e principi di risoluzione

¹ La FINMA emana una decisione di risoluzione contenente le disposizioni necessarie all'esecuzione della procedura di risoluzione.

² La decisione di risoluzione deve essere conforme ai principi seguenti:

- a. la risoluzione mira a ripristinare l'adempimento delle condizioni di autorizzazione e delle disposizioni legali in materia di vigilanza e si fonda su una valutazione secondo l'articolo 29a capoverso 1 lettera b;
- b. la risoluzione non pone, presumibilmente, i creditori e i proprietari in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

- c. la priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché il grado dei creditori ai sensi dell'articolo 219 LEF³ sono presi adeguatamente in considerazione;
- d. i legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono presi adeguatamente in considerazione.

Art. 28c Contenuto della decisione di risoluzione

¹ La decisione di risoluzione contiene in particolare precisazioni circa i seguenti aspetti, rilevanti a seconda dell'opzione di risoluzione scelta:

- a. l'opzione di risoluzione scelta e gli strumenti di risoluzione previsti;
- b. il rispetto dei principi di cui all'articolo 28*b* capoverso 2 da parte della FINMA;
- c. la futura struttura del capitale, il modello di attività della banca nonché i trasferimenti e le cessazioni di servizi bancari.
- d. gli attivi e i passivi della banca;
- e. la futura organizzazione e conduzione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;
- f. la normativa applicabile agli organi uscenti;
- g. la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;
- h. il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;
- i. un'eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell'articolo 39;
- j. le operazioni che necessitano di un'iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.

² Nella decisione di risoluzione, la FINMA può:

- a. per la durata della procedura di risoluzione, sospendere o revocare i diritti dei proprietari;
- b. escludere il diritto della banca di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285–292 LEF⁴;
- c. prevedere un esonero temporaneo della banca dall'adempimento di determinate esigenze.

³ La FINMA rende pubblicamente noti i principi della decisione di risoluzione. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare la decisione.

³ RS 281.1

⁴ RS 281.1

Art. 28d Risoluzione di banche cantonali

¹ Nella risoluzione di banche cantonali, la FINMA tiene conto del loro statuto particolare, dei loro rapporti di proprietà ed eventualmente della loro forma giuridica.

² Qualora una banca cantonale rischi l'insolvenza, la FINMA ne informa senza indugio il Cantone e lo consulta ai fini della preparazione della risoluzione. Il Cantone designa l'autorità competente.

³ Per le banche cantonali la FINMA può prevedere deroghe alle disposizioni sulla procedura di risoluzione, in particolare per quanto riguarda la riduzione integrale del capitale sociale, nonché la conversione e riduzione dei crediti. Tiene conto in particolare delle misure adottate dal Cantone per liquidare la banca.

Art. 29 *Abrogato**Art. 29a* Valutazione

¹ Per la risoluzione devono essere effettuate le seguenti valutazioni degli attivi e dei passivi della banca:

- a. la valutazione secondo il valore di continuità aziendale per accertare se è adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1;
- b. la valutazione secondo il valore di risoluzione, effettuando rettifiche di valore che vanno oltre quelle previste dagli standard di presentazione dei conti applicati e tenendo conto delle perdite future, delle ripercussioni delle disposizioni di risoluzione e di una stima delle presumibili spese di risoluzione, per accertare se sono rispettati i principi di cui all'articolo 28b capoverso 2 lettere a e b;
- c. la valutazione secondo i valori di liquidazione per accertare se è adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1 e rispettato il principio di cui all'articolo 28b capoverso 2 lettera b.

² Le valutazioni secondo il capoverso 1 si fondano sulle informazioni disponibili al momento della valutazione.

³ Le valutazioni sono effettuate:

- a. dalla banca, per la valutazione di cui al capoverso 1 lettera a;
- b. da un incaricato della valutazione cui fa ricorso la FINMA, per le valutazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

⁴ La FINMA può affidare a un incaricato della valutazione la verifica della valutazione di cui al capoverso 1 lettera a.

⁵ Qualora, nei singoli casi, il ricorso a un incaricato della valutazione non risulti fattibile, la FINMA può ordinare alla banca di procedere alle valutazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. In tal caso, la FINMA sottopone le valutazioni a una verifica della plausibilità.

⁶ Su richiesta, la banca è tenuta a mettere a disposizione della FINMA o dell'incaricato della valutazione senza indugio tutte le informazioni rilevanti per le valutazioni. La FINMA stabilisce la forma in cui queste informazioni devono essere predisposte.

⁷ Le informazioni e le ipotesi sulle quali si fondano le valutazioni devono essere documentate adeguatamente.

⁸ La FINMA precisa le esigenze poste alle valutazioni, agli incaricati della valutazione nonché alla documentazione relativa alle informazioni e alle ipotesi sulle quali si fondano le valutazioni.

Art. 30 Strumenti di risoluzione

¹ La FINMA può in particolare ordinare una o più delle seguenti misure:

- a. la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio o la riduzione di crediti (misure di capitalizzazione; art. 30*b*);
- b. il trasferimento di parte del patrimonio della banca a una società veicolo (art. 30*b*^{ter});
- c. il trasferimento di titoli di partecipazione della banca o della società transitoria oppure il trasferimento del loro patrimonio o di parte di esso a un altro soggetto di diritto (alienazione dell'attività d'impresa; art. 30*b*^{quater});
- d. il trasferimento di titoli di partecipazione della banca oppure il trasferimento del suo patrimonio o di parte di esso a una società transitoria (art. 30*b*^{quinquies});
- e. l'accorpamento della banca con un altro soggetto di diritto;
- f. la modifica della forma giuridica della banca.

² L'accordo dei proprietari della banca non è necessario.

³ Con l'emanazione della decisione di risoluzione, i soggetti di diritto e la società transitoria di cui al capoverso 1 lettere b–e subentrano al posto della banca nella misura del patrimonio trasferito.

⁴ La legge del 3 ottobre 2003⁵ sulla fusione non è applicabile alle misure secondo il capoverso 1 lettere b–f. L'accordo del soggetto di diritto assuntore è retto dal diritto societario applicabile.

⁵ Le disposizioni dell'articolo 135 della legge del 19 giugno 2015⁶ sull'infrastruttura finanziaria relative alle offerte obbligatorie non sono applicabili.

Art. 30b cpv. 1, 2, 3 lett. d, 4, 6, 8, primo periodo, e 9

¹ *Abrogato*

² Nel caso di una misura di capitalizzazione di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera a, i proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione.

⁵ RS 221.301

⁶ RS 958.1

³ Sono esclusi dalla conversione di capitale di terzi in capitale proprio e dalla riduzione dei crediti:

d. *Abrogata*

⁴ In casi giustificati, la FINMA può escludere singoli crediti o un particolare tipo di crediti dalla conversione o dalla riduzione dei crediti se lo ritiene necessario per il conseguimento di un obiettivo di cui all'articolo 28a.

⁶ Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale o una banca posseduta direttamente o indirettamente dalla Confederazione e prevedano un'adeguata compensazione a posteriori dei creditori.

⁸ Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all'articolo 2^{bis} capoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. ...

⁹ *Abrogato*

Art. 30b^{bis} Compensazione in caso di misure di capitalizzazione

¹ Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera a con riduzione integrale del capitale sociale, la decisione di risoluzione deve prevedere un'adeguata compensazione per i proprietari qualora, in assenza di tale compensazione, questi ultimi si trovassero in una posizione peggiore rispetto a quella che risulterebbe dalla dichiarazione immediata del fallimento della banca.

² La compensazione può essere effettuata segnatamente attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 30b^{ter} Trasferimento del patrimonio a una società veicolo

¹ La FINMA può prevedere l'istituzione di una società veicolo per la gestione del patrimonio di una o più banche soggette a risoluzione e ordinare il trasferimento a tale società di parte del patrimonio delle banche o delle società transitorie di cui all'articolo 30b^{quinqies}.

² La FINMA gestisce e amministra la società veicolo e ne designa gli organi.

³ La società veicolo amministra il patrimonio ad essa trasferito con l'obiettivo di massimizzarne il valore fino a una successiva alienazione o fino a quando non viene ordinata l'uscita dal mercato.

⁴ La FINMA stabilisce un'adeguata controprestazione per il patrimonio trasferito.

Art. 30b^{quater} Alienazione dell'attività d'impresa

¹ L'alienazione dell'attività d'impresa avviene mediante una procedura di gara in cui gli acquirenti previamente identificati come idonei sono invitati a presentare un'offerta.

² La FINMA può rinunciare allo svolgimento di una procedura di gara se questo appare giustificato per ragioni di urgenza o al fine di conseguire uno o più obiettivi di cui all'articolo 28a.

³ La FINMA effettua l'aggiudicazione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 28a, dell'urgenza del caso, della sicurezza della transazione e del prezzo offerto.

Art. 30b^{quinquies} Società transitoria

¹ La FINMA può prevedere l'istituzione di una società transitoria per l'assunzione di attività operative di una o più banche soggette a risoluzione e ordinare il trasferimento dei loro titoli di partecipazione, del loro patrimonio o di parte del loro patrimonio a tale società.

² La FINMA gestisce e amministra la società transitoria e ne designa gli organi. Può esonerare la società transitoria dall'adempimento delle condizioni di autorizzazione e delle disposizioni legali in materia di vigilanza.

³ Ai proprietari e ai creditori i cui beni, diritti o impegni non sono trasferiti a una società transitoria non spettano diritti esercitati direttamente in relazione ai beni, ai diritti o agli impegni trasferiti alla società transitoria.

⁴ In caso di trasferimento secondo il capoverso 1, la FINMA stabilisce un'adeguata controprestazione.

Art. 30c–31c

Abrogati

Art. 31d rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. f

Efficacia giuridica della decisione di risoluzione

¹ Le disposizioni della decisione di risoluzione hanno effetto con la sua emanazione.

² La decisione di risoluzione produce effetti immediati, segnatamente per quanto concerne:

- f. l'acquisizione della personalità giuridica di una società transitoria o una società veicolo prevista;

Art. 32 cpv. 1–3^{bis}

¹ Non appena la FINMA ha emanato la decisione di risoluzione, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285–292 LEF⁷.

⁷ RS 281.1

² Se la decisione di risoluzione esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui la risoluzione attenti ai suoi diritti.

^{2bis} La revocazione secondo gli articoli 285–292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati nel quadro della risoluzione.

³ Per il calcolo dei termini di cui agli articoli 286–288 LEF è determinante il momento dell’emanazione della decisione di risoluzione. Se la FINMA ha precedentemente ordinato una misura di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere b–d, è determinante il momento dell’emanazione della decisione su tale misura.

^{3bis} Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall’emanazione della decisione di risoluzione.

Art. 33 cpv. 1

¹ Se non vi è alcuna prospettiva di risoluzione o se la risoluzione è fallita, la FINMA revoca alla banca l’autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.

Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risoluzione

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o della risoluzione da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere b–d o durante una procedura di risoluzione sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

Art. 37a cpv. 5 e 5bis

⁵ I crediti delle fondazioni bancarie secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993⁹ sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi vengono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF¹⁰, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza o dei singoli assicurati e senza limitazione all’importo massimo di cui al capoverso 1.

^{5bis} I crediti del responsabile della garanzia dei depositi di cui all’articolo 37^{jbis} capoverso 3, i cui importi sono stati da esso messi a disposizione in virtù dell’articolo 37i capoverso 2, sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF¹¹ senza limitazione all’importo massimo di cui al capoverso 1.

⁸ RS **831.40**

⁹ RS **831.42**

¹⁰ RS **281.1**

¹¹ RS **281.1**

Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili

¹ I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria, con gli attivi liquidi disponibili se sono allibrati presso uffici svizzeri.

² Se gli attivi liquidi disponibili non sono sufficienti a coprire le pretese, la FINMA fissa nei singoli casi un importo massimo nominale uniforme dei pagamenti ai sensi del capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine dei creditori secondo l'articolo 219 LEF¹².

³ I crediti di cui all'articolo 37a capoverso 5^{bis} sono pagati, fuori dalla graduatoria, con gli attivi liquidi disponibili se il pagamento dei depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 è garantito sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore.

⁴ I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 5 sono pagati, fuori dalla graduatoria, con gli attivi liquidi disponibili se il pagamento integrale dei crediti di cui all'articolo 37a capoverso 5^{bis} è garantito.

⁵ Gli interessi passivi e attivi, gli emolumenti e la deduzione di un'eventuale imposta preventiva sono presi in considerazione per il pagamento dei depositi privilegiati secondo i capoversi 1–4. È esclusa qualsiasi altra compensazione.

Art. 37g cpv. 4^{ter} e 6

^{4ter} Per il riconoscimento delle misure di insolvenza pronunciate all'estero, la FINMA può derogare alle disposizioni dell'articolo 167 capoverso 1 LDIP in combinato disposto con l'articolo 29 capoverso 1 LDIP e alle disposizioni dell'articolo 34 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968¹³ sulla procedura amministrativa (PA) in combinato disposto con l'articolo 11b PA se ciò è necessario a causa della particolare urgenza del riconoscimento.¹⁴

⁶ La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura per il riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero.

*Titolo prima dell'art. 37g^{bis}**Abrogato**Art. 37g^{bis}–37g^{quinquies}**Abrogati**Art. 37h cpv. 3 lett. a, c n. 1 e d*

³ L'autodisciplina è approvata se:

¹² RS 281.1

¹³ RS 172.021

- a. assicura che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato della risoluzione o al liquidatore del fallimento designato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l'ordine di fallimento o di una misura di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere b–d;
- c. assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi:
 - 1. depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o
- d. obbliga ogni banca a compiere, nel quadro della sua ordinaria attività, i preparativi necessari all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato della risoluzione o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l'articolo 37j.

Art. 37i cpv. 1 e 2

¹ Se ha ordinato una misura di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere b–d o il fallimento secondo l'articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

² Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato della risoluzione o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.

Art. 37j cpv. 1

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato della risoluzione o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti di cui all'articolo 37h capoverso 4 lettera c.

Art. 37j^{bis} cpv. 1

¹ Gli interessi passivi e attivi, gli emolumenti e la deduzione di un'eventuale imposta preventiva sono presi in considerazione per il pagamento dei depositi garantiti. È esclusa qualsiasi altra compensazione.

Art. 37k cpv. 2

² Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato della risoluzione o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

Titolo dopo l'art. 37m

Capo tredicesimo b: Obbligo di diligenza

Art. 37n

¹ Le persone di cui all'articolo 3c capoversi 1 e 2 sono tenute ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza.

² Nella loro sfera di competenza, provvedono al rispetto del diritto vigente e delle direttive interne dell'azienda.

³ Se constatata una grave violazione dell'obbligo di diligenza, la FINMA può applicare gli strumenti di vigilanza di cui al capitolo 3 sezione 2 della LFINMA ¹⁵.

Titolo prima dell'art. 52

Capo quattordicesimo a: Rapporti

Art. 52 Rapporto del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale elabora ogni quattro anni un rapporto concernente la regolamentazione delle banche di rilevanza sistemica e lo sottopone all'Assemblea federale.

² Il rapporto contiene segnatamente:

- a. una verifica dell'efficacia della regolamentazione di banche di rilevanza sistemica;
- b. un'analisi sull'ulteriore sviluppo della regolamentazione di banche di rilevanza sistemica che tenga conto, in particolare, degli sviluppi internazionali, delle ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sulla competitività delle banche nonché delle nuove conoscenze acquisite sui rischi sistemici.

Art. 52b Rapporto della FINMA

¹ Ai fini dell'alta vigilanza parlamentare, la FINMA elabora annualmente un rapporto concernente la vigilanza esercitata sulle banche di rilevanza sistemica. Essa sottopone il rapporto all'Assemblea federale nello stesso momento in cui il Consiglio federale sottopone a quest'ultima il rapporto periodico secondo l'articolo 148 capoverso 3^{bis} della legge del 13 dicembre 2002¹⁶ sul Parlamento. La FINMA lo trasmette al Dipartimento federale delle finanze per conoscenza.

² Per il periodo di riferimento, il rapporto della FINMA contiene segnatamente informazioni:

- a. sulle misure adottate in applicazione della regolamentazione di banche di rilevanza sistemica;

¹⁵ RS 956.1

¹⁶ RS 171.10

- b. sugli strumenti di vigilanza applicati di cui al titolo secondo capitolo 3 della LFINMA¹⁷; e
- c. sull'efficacia delle misure adottate e degli strumenti di vigilanza applicati.

Titolo dopo l'art. 52b

Capo quattordicesimo b: Tutela giurisdizionale

Art. 52c Ricorsi contro una decisione di risoluzione

¹ In caso di accoglimento del ricorso contro una decisione di risoluzione, il giudice può unicamente accordare un'indennità.

² L'indennità è generalmente accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 52d Ricorsi di creditori e proprietari

¹ Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo, i creditori e i proprietari di una banca o di una società che, secondo l'articolo 2^{bis} capoverso 1, soggiace alla competenza della FINMA in materia di insolvenza possono interporre ricorso solo contro:

- a. una decisione di risoluzione per violazione del principio di risoluzione di cui all'articolo 28b capoverso 2 lettera b;
- b. atti di realizzazione;
- c. l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

² Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che la FINMA pronunci su tali atti una decisione ai sensi dell'articolo 25a PA¹⁸.

³ In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF¹⁹.

Art. 52e Termini

¹ Il termine per interporre ricorso contro una decisione di risoluzione e contro un atto di realizzazione è di dieci giorni. L'articolo 22a PA²⁰ non è applicabile.

² Il termine per interporre ricorso contro una decisione di risoluzione decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi della decisione di risoluzione. Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa pubblicamente nota l'approvazione.

¹⁷ RS 956.1

¹⁸ RS 172.021

¹⁹ RS 281.1

²⁰ RS 172.021

Art. 52f Effetto sospensivo

¹ I ricorsi interposti nelle seguenti procedure non hanno effetto sospensivo:

- a. le seguenti procedure previste nei capi terzo, quinto, nono e decimo:
 1. l'inasprimento delle esigenze minime in materia di fondi propri e di liquidità secondo l'articolo 4,
 2. le misure in caso di mancato adempimento delle esigenze secondo l'articolo 10 capoverso 2,
 3. le misure volte a garantire un'organizzazione adeguata secondo l'articolo 19, e
 4. le misure di intervento precoce secondo l'articolo 24;
- b. le procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo.

² L'autorità di ricorso può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.

³ La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

- a. misure di protezione secondo l'articolo 26;
- b. la decisione di risoluzione secondo l'articolo 28*b*;
- c. l'ordine di fallimento secondo l'articolo 33;
- d. il riconoscimento delle misure di insolvenza pronunciate all'estero secondo l'articolo 37*g*.

*Titolo prima dell'art. 53***Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali****Disposizioni transitorie della modifica del ...**

¹ In deroga alla regola prevista dall'articolo 4 capoverso 3^{bis}, gli allentamenti concessi dalla FINMA alle banche di rilevanza sistemica prima dell'entrata in vigore della modifica del ... possono essere mantenuti senza limitazione di durata. La FINMA pubblica la lista di tali allentamenti e le banche di rilevanza sistemica devono informare il pubblico in merito agli effetti concreti. Inoltre, la FINMA verifica regolarmente l'adeguatezza del mantenimento di tali allentamenti.

² Gli obblighi seguenti devono essere adempiuti al più tardi il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della modifica del ...:

- a. designare le persone di cui all'articolo 3*c* capoverso 2;
- b. allestire la panoramica intesa a illustrare i settori e le funzioni, i compiti correlati e l'attribuzione di questi ultimi di cui all'articolo 3*d* capoverso 1;
- c. firmare la dichiarazione di responsabilità secondo l'articolo 3*d* capoverso 2 da parte delle persone interessate;
- d. prevedere nelle direttive interne misure secondo l'articolo 5*b* in caso di una violazione dell'obbligo di diligenza;
- e. redigere una documentazione descrittiva del sistema di retribuzione secondo l'articolo 5*c* capoverso 1;

f. adeguare il sistema di retribuzione alle esigenze di cui all'articolo 10*b*.

³ Le nuove esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere d ed e relative al piano di stabilizzazione e al piano di risoluzione devono essere adempiute al più tardi dal 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della modifica del ...

⁴ Per i contratti di credito conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., le banche informano i debitori interessati secondo l'articolo 17*c* capoverso 3 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra III)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile²¹

Art. 865a

V. Trasformazio
ne semplificata

Il proprietario del fondo e gli aventi diritto sulla cartella possono, di comune accordo, chiedere per scritto che una cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario sia trasformata in cartella ipotecaria registratale.

Art. 33b Titolo finale

Abrogato

2. Legge del 25 giugno 1930²² sulle obbligazioni fondiarie

Art. 3

III. Centrale
delle banche
cantonali

Il diritto d'essere membro della centrale delle banche cantonali spetta ad ogni banca cantonale quale è definita dall'articolo 3i della legge dell'8 novembre 1934²³ sulle banche.

3. Legge del 16 dicembre 2005²⁴ sui revisori

Art. 9a cpv. 2 lett. c

² Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 (auditor responsabile) se:

- c. non esercita nessuna attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA).

²¹ RS 210

²² RS 211.423.4

²³ RS 952.0

²⁴ RS 221.302

Titolo dopo l'art. 38

Sezione 7a: Sanzione amministrativa pecuniaria e accordo amichevole

Art. 38a Sanzione amministrativa pecuniaria

¹ Un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale che viola in modo grave gli obblighi legali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b può essere tenuta a pagare un importo sanzionatorio fino al 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi.

² L'importo della sanzione è stabilito in base alla gravità dell'infrazione agli obblighi legali. L'importo non deve essere tale da comportare un rischio imminente d'insolvenza per l'impresa di revisione.

³ Se l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale coopera oltre quanto previsto dai suoi obblighi legali di cui all'articolo 15a, l'importo della sanzione è ridotto.

⁴ La procedura di sanzione amministrativa è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968²⁵ sulla procedura amministrativa.

⁵ Essa deve essere avviata al più tardi entro sette anni dall'infrazione agli obblighi legali.

⁶ L'importo della sanzione è devoluto alla Confederazione.

Art. 38b Obbligo di cooperazione nella procedura di sanzione amministrativa

¹ Nella procedura di sanzione amministrativa l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve fornire all'autorità di sorveglianza o al suo incaricato informazioni sui fatti e tutti i documenti di cui l'autorità ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

² Nella procedura di sanzione amministrativa l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale può rifiutarsi di ammettere l'infrazione agli obblighi legali. È fatto salvo l'obbligo di cooperazione previsto dal capoverso 1.

³ Se le informazioni e i documenti forniti all'autorità di sorveglianza contengono un'ammissione dell'impresa di revisione sotto sorveglianza statale di aver violato gli obblighi legali ai sensi del capoverso 2, l'ammissione non può essere utilizzata senza il suo consenso per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 38c Accordo amichevole

¹ Dopo aver constatato un'infrazione agli obblighi legali secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b, l'autorità di sorveglianza può proporre all'impresa di revisione la conclusione di un accordo amichevole.

² L'accordo amichevole riguarda segnatamente le misure necessarie, l'addossamento delle spese e una clausola di rinuncia delle parti ad avvalersi di rimedi giuridici.

³ L'accordo amichevole deve includere una riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora sia inflitta una tale sanzione.

²⁵ RS 172.021

⁴ L'autorità di sorveglianza recepisce l'accordo nella sua decisione.

Art. 38d Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i principi relativi alla commisurazione della sanzione e la sua riduzione di cui agli articoli 38a e 38c.

Art. 43c Disposizione transitoria della modifica del ...

Le attività di cui all'articolo 9a capoverso 2 lettera c che un auditor responsabile non può esercitare e che all'entrata in vigore della modifica del ... sono già esercitate possono essere proseguite per un massimo di un anno dall'entrata in vigore.

4. Legge federale del 13 ottobre 1965²⁶ sull'imposta preventiva

Art. 5 cpv. 1 lett. g e i

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- g. gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell'8 novembre 1934²⁷ sulle banche (LBCR) approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali;
- i. gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che la FINMA ha approvato ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali:
 - 1. per le banche senza rilevanza sistemica o le società madri di gruppi finanziari: al momento dell'emissione,
 - 2. per le banche di rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LBCR: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero.

5. Legge del 3 ottobre 2003²⁸ sulla Banca nazionale

Art. 26 cpv. 2, secondo periodo

² ... Tale limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, nonché alle banche cantonali ai sensi dell'articolo 3i della legge dell'8 novembre 1934²⁹ sulle banche.

²⁶ RS **642.21**

²⁷ RS **952.0**

²⁸ RS **951.11**

²⁹ RS **952.0**

6. Legge del 22 giugno 2007³⁰ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 1 cpv. 3

³ Disciplina la collaborazione dell'autorità di cui al capoverso 1, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e della Banca nazionale svizzera (BNS) nella prevenzione e nel superamento di crisi finanziarie che mettono a rischio la stabilità del sistema finanziario in Svizzera (crisi finanziarie) e stabilisce l'organizzazione e i compiti del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria nell'ambito della prevenzione e del superamento di crisi finanziarie in Svizzera.

Art. 9a Affari di grande portata

¹ Il consiglio di amministrazione decide in via definitiva la propria competenza in merito alle questioni di grande portata ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b.

² Sono considerati affari di grande portata ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b singoli affari con conseguenze potenzialmente di grande portata per l'insieme dei creditori, degli investitori e degli assicurati così come gli affari che riguardano in larga misura la funzionalità dei mercati finanziari.

³ Se appare probabile che le conseguenze di grande portata si verifichino, sono compresi in particolare gli affari che:

- a. interessano uno dei seguenti assoggettati alla vigilanza:
 1. banche di rilevanza sistemica secondo il capo quinto della legge dell'8 novembre 1934³¹ sulle banche,
 2. imprese di assicurazione di importanza economica secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004³² sulla sorveglianza degli assicuratori,
 3. infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica secondo l'articolo 22 della legge del 19 giugno 2015³³ sull'infrastruttura finanziaria; e
- b. riguardano uno dei seguenti affari:
 1. nuova autorizzazione o autorizzazione che comporta ristrutturazioni significative dell'assoggettato,
 2. l'inasprimento o l'allentamento delle esigenze in materia di fondi propri e di liquidità,
 3. prima approvazione di piani di risoluzione,
 4. misura di protezione, risoluzione, risanamento e fallimento,
 5. revoca dell'autorizzazione.

³⁰ RS **956.1**

³¹ RS **952.0**

³² RS **961.01**

³³ RS **958.1**

⁴ Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 14 cpv. 4

⁴ Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, incaricati di risoluzioni, incaricati di valutazioni, liquidatori, amministratori).

Art. 22 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 2, 3 e 3^{bis}

^{1bis} Essa informa il pubblico in merito alle decisioni finali emanate nei procedimenti che ha avviato secondo l'articolo 30.

^{1ter} Può rinunciare a un'informazione secondo il capoverso 1^{bis} se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti; in particolare se l'informazione rischia di:

- a. pregiudicare seriamente la stabilità dei mercati finanziari; o
- b. compromettere inchieste in corso.

² Può fornire informazioni su singoli casi, in particolare su inchieste, procedimenti o misure, se vi è una particolare esigenza in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione persegue uno degli obiettivi seguenti:

- a. la protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;
- b. la rettifica di informazioni false o fallaci;
- c. la tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera;
- d. la garanzia dell'esecuzione di una decisione.

³ Se ha informato in merito a inchieste, procedimenti o misure di cui al capoverso 2, la FINMA informa senza indugio anche sull'archiviazione delle inchieste o dei procedimenti e sulla revoca delle misure. Può prescindere su richiesta dell'interessato.

^{3bis} Nel caso di persone fisiche, ad eccezione delle società di persone, la FINMA informa senza menzionare il nominativo, salvo che vi sia una particolare esigenza in materia di vigilanza ai sensi del capoverso 2.

Art. 24 cpv. 6

⁶ Alla società di audit incaricata da un assoggettato alla vigilanza è vietato fornire a quest'ultimo servizi che non presentano alcun nesso con atti di verifica.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Art. 28a cpv. 1^{bis}–1^{quater}, 2 e 3

^{1bis} La scelta e il cambiamento della società di audit richiedono l'approvazione della FINMA. L'assoggettato alla vigilanza deve presentare alla FINMA una domanda di

approvazione al massimo entro sei mesi dall'inizio dell'anno di verifica. In caso di cambiamento della società di audit su propria iniziativa, l'assoggettato alla vigilanza deve indicare nella domanda i motivi per il cambiamento.

^{1ter} La FINMA decide in merito alla domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa. Essa approva una domanda in particolare se:

- a. i capoversi 1 e 1^{bis} sono rispettati;
- b. è garantita l'indipendenza dell'autorità di audit;
- c. la società di audit offre le necessarie risorse di personale e professionali;
- d. i servizi forniti fino a quel momento dalla società di audit sono sufficienti;
- e. l'incarico è conferito a una distanza sufficiente dall'ultimo cambiamento;
- f. il cambiamento della società di audit non avviene con l'intento di evitare una verifica rigorosa da parte dell'autorità di audit uscente.

^{1quater} Se non approva la domanda, la FINMA impartisce all'assoggettato alla vigilanza un congruo termine per scegliere un'altra società di audit e sottoporla alla FINMA per approvazione.

² In casi motivati la FINMA può ordinare all'assoggettato alla vigilanza di cambiare la società di audit.

³ Se non approva una domanda di cui al capoverso 1^{bis} e prima di ordinare un cambiamento di cui al capoverso 2 informa l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, includendo anche la relativa motivazione.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 28b Durata dell'incarico e divieto di assumere ulteriori incarichi

¹ La durata di un incarico conferito dall'assoggettato alla vigilanza a una società di audit di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera a è al massimo di 14 anni.

² Su richiesta motivata, la FINMA può concedere deroghe alla durata di cui al capoverso 1 se la scelta di una nuova società di audit dovesse intervenire in un momento sfavorevole per l'assoggettato alla vigilanza, la FINMA o la società di audit. In particolare:

- a. in caso di concentrazioni di imprese;
- b. in situazioni di crisi.

³ Se constata una concentrazione di incarichi presso una società di audit, la FINMA può negare l'approvazione di un incarico secondo l'articolo 28a capoverso 1^{bis} e di ulteriori incarichi fintanto che tale concentrazione perdura. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per determinare la concentrazione.

Art. 29 Obbligo d'informazione e di notifica

¹ Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in

assoggettati alla vigilanza nonché i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

² Gli assoggettati alla vigilanza, i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza che sono tenuti a garantire un'attività irreprensibile e le loro società di audit devono notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Art. 32 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 32a Penalità di mora

¹ Se un assoggettato alla vigilanza disattende, entro il termine impartito e nonostante diffida, una decisione esecutoria della FINMA, quest'ultima può ordinare il pagamento di una penalità di mora.

² La penalità di mora è dovuta per ogni giorno successivo alla scadenza del termine impartito fino all'ottemperanza della decisione esecutoria, ma al massimo per una durata di sei mesi.

³ L'importo della penalità di mora al giorno non può eccedere il 5 per cento del reddito d'esercizio giornaliero medio calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi dell'assoggettato alla vigilanza; è determinante il reddito d'esercizio secondo le prescrizioni contabili applicabili all'assoggettato.

⁴ Il pagamento della penalità di mora non dispensa l'assoggettato alla vigilanza dall'obbligo di ottemperare alla decisione esecutoria.

⁵ Gli importi pagati in virtù del presente articolo sono devoluti alla Confederazione.

Art. 33 Divieto di esercizio della professione

¹ Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza o delle prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

² Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata temporanea o, in caso di recidiva, durevolmente.

Art. 33a cpv. 1

¹ La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza:

- a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;
- b. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza che esercitano l'attività di consulente alla clientela.

Art. 35 cpv. 1 e 2

¹ La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un collaboratore di un assoggettato alla vigilanza ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

² Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un collaboratore di un assoggettato alla vigilanza ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

Titolo dopo l'art. 37

Sezione 2a: Sanzione amministrativa pecuniaria e accordo amichevole

Art. 37a Sanzione amministrativa pecuniaria

¹ Un assoggettato alla vigilanza costituito in forma di persona giuridica o società di persone che ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza o le disposizioni di una legge sui mercati finanziari può essere tenuto a pagare un importo sanzionatorio fino al 10 per cento del suo reddito d'esercizio annuo medio conseguito negli ultimi tre esercizi; è determinante il reddito d'esercizio secondo le prescrizioni contabili applicabili all'assoggettato.

² L'importo della sanzione è calcolato in funzione delle dimensioni dell'assoggettato alla vigilanza e della gravità della violazione. L'importo non deve essere tale da comportare un rischio imminente d'insolvenza per l'assoggettato.

³ Se l'assoggettato alla vigilanza coopera oltre quanto previsto dal suo obbligo legale, l'importo della sanzione è ridotto.

⁴ La procedura di sanzione amministrativa è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968³⁴ sulla procedura amministrativa (PA).

⁵ La procedura di sanzione amministrativa deve essere avviata al più tardi sette anni dopo la violazione delle disposizioni della presente legge o di una delle leggi sui mercati finanziari.

⁶ L'importo della sanzione è devoluto alla Confederazione.

Art. 37b Obbligo di cooperazione nella procedura di sanzione amministrativa

¹ Nella procedura di sanzione amministrativa l'assoggettato alla vigilanza deve fornire alla FINMA o al suo incaricato informazioni sui fatti e tutti i documenti di cui la FINMA necessita per adempiere i suoi compiti.

³⁴ RS 172.021

² Nella procedura di sanzione amministrativa l'assoggettato alla vigilanza può rifiutarsi di ammettere la violazione del diritto in materia di vigilanza. È fatto salvo l'obbligo di cooperazione previsto dal capoverso 1.

³ Se le informazioni e i documenti forniti alla FINMA contengono un'ammissione dell'assoggettato alla vigilanza di aver violato il diritto in materia di vigilanza ai sensi del capoverso 2, l'ammissione non può essere utilizzata senza il suo consenso per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 37c *Accordo amichevole*

¹ Dopo aver accertato i fatti in un procedimento che ha avviato secondo l'articolo 30, la FINMA può proporre all'assoggettato alla vigilanza la conclusione di un accordo amichevole.

² L'accordo amichevole riguarda segnatamente le misure necessarie, l'addossamento delle spese e una clausola di rinuncia delle parti ad avvalersi di rimedi giuridici.

³ Nella procedura di sanzione amministrativa, l'accordo amichevole deve includere una riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria.

⁴ La FINMA recepisce l'accordo nella sua decisione.

Art. 37d *Esecuzione*

Il Consiglio federale disciplina i principi relativi alla commisurazione della sanzione e la sua riduzione di cui agli articoli 37a e 37c.

Art. 38a *Utilizzabilità delle informazioni e dei documenti di persone fisiche nei procedimenti penali*

¹ Le informazioni orali o scritte di persone fisiche che potrebbero incriminarle penalmente e che la FINMA ha ottenuto in applicazione dell'obbligo d'informazione possono essere utilizzate in un procedimento penale contro tali persone soltanto se sono state ottenute senza la comminatoria di una sanzione penale.

² I documenti che erano già disponibili indipendentemente dalla volontà delle persone di cui al capoverso 1 e della cui esistenza l'autorità di perseguimento penale è a conoscenza possono essere utilizzati in un procedimento penale anche se sono stati ottenuti da tali persone con la comminatoria di una sanzione penale.

Art. 39 cpv. 1

¹ La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza, all'Ufficio federale della cibersicurezza e alla Banca nazionale svizzera (BNS) le informazioni non accessibili al pubblico di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 42 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 43k cpv. 3

³ Gli articoli 24 capoversi 2–5 e 24a–28a capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 43l Obbligo d'informazione e di notifica

¹ Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in assoggettati alla vigilanza nonché i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza devono fornire all'organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

² Gli assoggettati alla vigilanza, i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza che sono tenuti a garantire un'attività irreprensibile e le società di audit devono notificare senza indugio all'organismo di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Titolo dopo l'art. 54

Titolo quinto a: Collaborazione per prevenire e superare crisi finanziarie

Art. 54a In generale

¹ Per prevenire e superare crisi finanziarie, il DFF, la FINMA e la BNS collaborano a stretto contatto in seno al consiglio per la stabilità finanziaria e al comitato per la stabilità finanziaria.

² Il DFF, la FINMA e la BNS possono concludere un accordo per la collaborazione in materia di prevenzione e superamento di crisi finanziarie.

Art. 54b Consiglio per la stabilità finanziaria

¹ Il consiglio per la stabilità finanziaria è composto dal capo del DFF, dal presidente del consiglio di amministrazione della FINMA e dal presidente della Direzione generale della BNS.

² Il consiglio per la stabilità finanziaria è diretto dal capo del DFF, che ne assume la presidenza. L'organizzazione e la messa a verbale delle sedute competono al DFF.

³ Il consiglio per la stabilità finanziaria si riunisce almeno una volta all'anno, in presenza di tutti i membri e, di regola, del comitato per la stabilità finanziaria. Ogni membro del consiglio per la stabilità finanziaria può esigere la convocazione di una seduta e proporre punti da inserire nell'ordine del giorno.

⁴ Il consiglio per la stabilità finanziaria ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. stabilire l'indirizzo strategico dei lavori del comitato per la stabilità finanziaria concernenti la prevenzione e il superamento di crisi finanziarie in Svizzera;
- b. informare il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze competente per il tramite del DFF, al più tardi nel momento in cui dalla propria valutazione

dei rischi risulta che potrebbero essere necessarie misure straordinarie della Confederazione, della FINMA o della BNS;

- c. coordinare la comunicazione pubblica del DFF, della FINMA e della BNS nell'ambito del superamento di una crisi finanziaria.

⁵ Esso può conferire al comitato per la stabilità finanziaria incarichi rientranti nel suo settore di compiti al fine di attuare l'indirizzo strategico finalizzato alla prevenzione e al superamento di crisi finanziarie in Svizzera.

⁶ Il consiglio per la stabilità finanziaria può sentire terzi.

Art. 54c Comitato per la stabilità finanziaria

¹ Il comitato per la stabilità finanziaria è composto dal segretario di Stato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, dal direttore dell'Amministrazione federale delle finanze, dal direttore della FINMA e dal membro della Direzione generale della BNS competente per la stabilità finanziaria.

² Il comitato per la stabilità finanziaria è diretto dal direttore della FINMA, che ne assume la presidenza. L'organizzazione e la messa a verbale delle sedute competono alla FINMA.

³ Il comitato per la stabilità finanziaria si riunisce almeno quattro volte all'anno. Ogni membro può esigere la convocazione di una seduta e proporre punti da inserire nell'ordine del giorno.

⁴ Il comitato per la stabilità finanziaria ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. eseguire gli incarichi che il consiglio per la stabilità finanziaria gli ha conferito;
- b. assicurare lo scambio di opinioni e la discussione all'interno del comitato in merito alla situazione macroeconomica e ai rischi specifici per la stabilità del settore finanziario in Svizzera e all'estero per permettere ai membri di valutarne i rischi;
- c. informare il consiglio per la stabilità finanziaria se necessario, ma almeno una volta all'anno, in merito agli sviluppi strategicamente rilevanti per il consiglio ed elaborare le basi di discussione destinate a quest'ultimo;
- d. intrattenere scambi sulle misure pianificate e adottate dai membri per la prevenzione e il superamento di crisi finanziarie e, se necessario, sul coordinamento di tali misure;
- e. sviluppare e discutere scenari di crisi;
- f. condurre esercitazioni di crisi sulla base di scenari di crisi;
- g. discutere le questioni di risoluzione essenziali di rilievo per la stabilità finanziaria, segnatamente i piani di risoluzione delle banche di rilevanza sistemica.

⁵ Il comitato per la stabilità finanziaria può sentire terzi.

Art. 54d Scambio di informazioni tra i membri del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria in generale

¹ I membri del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria condividono tra loro le informazioni necessarie e utili per l'adempimento dei compiti secondo gli articoli 54b e 54c, comprese quelle non accessibili al pubblico, segnatamente informazioni relative a singoli partecipanti al mercato.

² Essi si informano reciprocamente senza indugio sugli sviluppi intervenuti nel mercato finanziario o presso singoli partecipanti al mercato finanziario che, a loro giudizio, potrebbero comportare una grave minaccia per la stabilità finanziaria in Svizzera, nonché sulle misure pianificate e su quelle adottate.

³ La FINMA informa gli altri membri del comitato per la stabilità finanziaria almeno una volta all'anno in merito alla valutazione dei piani di risoluzione delle banche di rilevanza disciplinati dall'articolo 9 capoverso 2 lettera d della legge dell'8 novembre 1934³⁵ sulle banche. La BNS informa gli altri membri del comitato per la stabilità finanziaria almeno una volta all'anno in merito all'entità dei valori patrimoniali preparati da banche di rilevanza sistemica in vista dell'ottenimento di un sostegno alla liquidità dalla BNS.

Art. 54e Scambio di informazioni per il superamento di crisi finanziarie

¹ Il DFF, la FINMA e la BNS condividono tra loro senza indugio le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito del superamento di crisi finanziarie, segnatamente le informazioni:

- a. sulla solvibilità e sulla liquidità dei partecipanti al mercato finanziario interessati;
- b. sul contenuto, sull'attuabilità e sulle ripercussioni di misure pianificate;
- c. sui valori patrimoniali preparati dai partecipanti al mercato finanziario interessati in vista dell'ottenimento di un sostegno alla liquidità dalla BNS e da banche centrali estere;
- d. sui valori patrimoniali disponibili presso i partecipanti al mercato finanziario interessati che possono essere preparati per ottenere un sostegno alla liquidità dalla BNS e da banche centrali estere, nonché su tutti gli ulteriori attivi di bilancio disponibili e sulle ripercussioni che ne derivano per le misure statali;
- e. sul sostegno alla liquidità che i partecipanti al mercato finanziario interessati hanno già ottenuto dalla BNS e dalle banche centrali estere;
- f. sui contatti rilevanti che essi intrattengono o hanno intrattenuto con i partecipanti al mercato finanziario interessati;
- g. sui contatti rilevanti che essi intrattengono o hanno intrattenuto con autorità svizzere ed estere.

³⁵ RS 952.0

² Se prevede di ordinare una misura secondo l'articolo 25 capoverso 1 LBCR³⁶, la FINMA ne informa senza indugio il DFF e la BNS e condivide con loro la propria valutazione.

³ Dopo essere stata informata conformemente al capoverso 2, la BNS procede a una valutazione che illustri in particolare i rischi per l'economia svizzera e per il sistema finanziario svizzero. Essa comunica al DFF i risultati della propria valutazione.

Art. 54f Scambio di informazioni con altre autorità

Il DFF, la FINMA e la BNS sono autorizzati a trasmettere alle autorità svizzere informazioni non accessibili al pubblico di cui hanno bisogno per l'adempimento dei compiti in vista della prevenzione o del superamento di una crisi finanziaria.

Art. 54g Scambio di informazioni per la valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria della Confederazione

La FINMA e la BNS forniscono al DFF, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti per la valutazione dei rischi della Confederazione connessi ai rischi per la stabilità finanziaria.

Art. 54h Ricorso a terzi

Il DFF, la FINMA e la BNS possono ricorrere a terzi per l'adempimento dei compiti nell'ambito del superamento di una crisi finanziaria, qualora ciò sia necessario. Essi possono condividere le informazioni necessarie a tal fine.

Art. 54i Obblighi di consultazione

¹ La FINMA consulta il comitato per la stabilità finanziaria prima di procedere alla prima valutazione dei piani di risoluzione di banche di rilevanza sistemica disciplinati dall'articolo 9 capoverso 2 lettera d della legge dell'8 novembre 1934³⁷ sulle banche (LBCR), qualora la loro attuazione possa richiedere interventi della BNS o del DFF.

² Il DFF consulta il consiglio per la stabilità finanziaria e il comitato per la stabilità finanziaria prima di sottoporre una domanda di stanziamento del credito secondo l'articolo 32b LBCR³⁸.

Art. 54j Confidenzialità nonché trattamento e comunicazione dei dati

¹ Le informazioni scambiate nel consiglio per la stabilità finanziaria e nel comitato per la stabilità finanziaria sono soggette al segreto d'ufficio e d'affari.

² Le informazioni scambiate per prevenire e superare una crisi finanziaria e la documentazione relativa alle sedute del consiglio per la stabilità finanziaria e del

³⁶ RS 952.0

³⁷ RS 952.0

³⁸ RS 952.0

comitato per la stabilità finanziaria sono escluse della legge del 17 dicembre 2004³⁹ sulla trasparenza.

³ Il DFF, la FINMA e la BNS nonché i terzi cui fanno ricorso secondo l'articolo 54h possono trattare e comunicarsi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, nonché i dati concernenti segreti professionali e d'affari, se ciò è necessario ai fini della prevenzione e del superamento di una crisi finanziaria.

Art. 56 cpv. 2 e 3

² Essa può accordare garanzie temporanee di sospensione dell'esecuzione qualora l'esecuzione:

- a. fosse sproporzionata per il conseguimento degli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari; o
- b. possa dare luogo a contraddizioni nell'ambito della vigilanza esercitata sul mercato finanziario.

³ Le garanzie possono essere vincolate a condizioni ed essere revocate in ogni momento.

Art. 58 Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ I servizi concordati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... tra l'assoggettato alla vigilanza e la società di audit e vietati secondo l'articolo 24 capoverso 6 di tale modifica possono continuare a essere forniti per un anno dopo l'entrata in vigore della modifica.

² Dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., la FINMA stabilisce, caso per caso, secondo un approccio basato sul rischio fino a quale momento, entro 14 anni dall'entrata in vigore di tale modifica, gli assoggettati alla vigilanza devono procedere al primo cambiamento della società di audit secondo l'articolo 28b.

7. Legge del 19 giugno 2015⁴⁰ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 88 cpv. 1

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 25–37, 37d–37f, 37g eccetto il capoverso 4^{bis}, nonché gli articoli 52c–52f della legge dell'8 novembre 1934⁴¹ sulle banche.

³⁹ RS 152.3

⁴⁰ RS 958.1

⁴¹ RS 952.0

Art. 145 Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA

Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 32a, 34 e 35 LFINMA⁴² si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 120, 121, 124, 142 o 143.

8. Legge del 17 dicembre 2004⁴³ sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 51 cpv. 3

Abrogato

⁴² RS **956.1**

⁴³ RS **961.01**